



Comune di Firenzuola (Fi)

***REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA PUBBLICITA', INSEGNE
D'ESERCIZIO E SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI***

Approvato con deliberazione C.C. n. del

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Disposizioni generali
- Articolo 2 – Classificazione del Comune
- Articolo 3 – Gestione del Servizio

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 4 – Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Articolo 5 – Piano Generale degli Impianti
- Articolo 6 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Articolo 7 – Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 8 – Spazi ed impianti per affissioni su beni privati
- Articolo 9 – Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale
- Articolo 10 – Impianti esenti e non soggetti ad autorizzazione
- Articolo 11 – Rimozione e spostamento mezzi pubblicitari
- Articolo 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 13 - Modalità per le pubbliche affissioni

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE PER LA PUBBLICITA'

- Articolo 14 – Procedure per l'installazione di impianti pubblicitari, affissioni dirette e pubblicità temporanea.
- Articolo 15 – Autorizzazioni
- Articolo 16 – Esposizione standardi pubblicitari in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni locali.
- Articolo 17 – Limitazioni e divieti
- Articolo 18 – Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Articolo 19 – Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 20 – Rimozione del materiale pubblicitario
- Articolo 21 – Obbligo della dichiarazione
- Articolo 22 – Tariffe
- Articolo 23 – Pagamento dell'imposta

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 – Modalità per le pubbliche affissioni

Articolo 25 – Tariffe

Articolo 26 – Esenzioni e riduzioni dal pagamento del diritto

Articolo 27 – Sanzioni amministrative

Articolo 28 – Disposizioni transitorie

Articolo 29 – Entrata in vigore

ALLEGATO A

Diritti sulla pubblicità

ALLEGATO B

Diritti sulle pubbliche affissioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3 del decreto legislativo citato.

2. Agli effetti del presente Regolamento si intendono rispettivamente :

- per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
- per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
- per "decreto" il D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993;
- per "ufficio competente" si intende l'ufficio e/o gli uffici competenti, sulla base delle attività e/o procedimenti individuate dalla Giunta Comunale negli atti di organizzazione e programmazione.

Articolo 2 Classificazione del Comune

1. Il Comune di Firenzuola, ai fini della determinazione delle tariffe di imposta e del diritto, si colloca nella Classe V prevista dall'art. 2 del decreto.

Articolo 3 Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di competenza dell'Amministrazione Comunale, salvo che il Consiglio Comunale stabilisca, con apposita deliberazione, di affidarlo in concessione a terzi.

CAPO II **IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 4 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. Le tipologie e la quantità degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sono indicati nel Piano Generale degli Impianti.
2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Articolo 5

Piano Generale degli Impianti

1. Il piano generale degli impianti deve essere improntato ai seguenti criteri:
 - a) la scelta del tipo di impianti da installare e delle località ove effettuare l'installazione devono rispettare il principio di salvaguardia del territorio contenuto nelle norme urbanistico-edilizie, nel rispetto delle esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - b) il piano deve considerare le effettive esigenze della comunità, anche in un'ottica di sviluppo sia commerciale che socio-culturale;
 - c) il piano deve essere applicato nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso.
2. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante da illustrarsi nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 6

Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, per il 70% alle affissioni di natura commerciale. Il 10% della superficie complessiva è destinato alle affissioni a titolo gratuito.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma, si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 7

Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano Generale degli Impianti e dalle norme urbanistico-edilizie.
2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette, mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.
3. Le modalità per l'installazione sono quelle previste all'art. 14 e seguenti del presente Regolamento.

Articolo 8

Spazi ed impianti per affissioni su beni privati

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale sulle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente non sono computabili nel novero della superficie adibita ad affissione obbligatoria determinata ai sensi dell'art. 18, comma 3 del decreto.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 9

Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. La procedura per autorizzare l'installazione di mezzi pubblicitari e di insegne dovrà essere attivata tramite l'Ufficio Tributi e corredata delle autorizzazioni e dei pareri tecnici necessari.

Articolo 10

Impianti esenti e non soggetti ad autorizzazione

1. Le seguenti forme di pubblicità sono esenti dal tributo e non sono soggette alla preventiva autorizzazione:

a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali, effettuata anche con display, adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b. La pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di cui all'art. 57 comma 1° del D.P.R. 495/92 con l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo e del numero telefonico dell'impresa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato;

c. La pubblicità effettuata all'interno di impianti sportivi con messaggio rivolto esclusivamente verso l'interno e non visibile dall'esterno;

d. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

e. Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a mq 0,25;

f. La pubblicità effettuata all'interno e sulle facciate esterne, o recinzioni, di locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione entro i tre mesi successivi alla esposizione;

g. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o porte di ingresso dei locali ove si effettua la vendita;

h. La pubblicità inerente informazioni per l'effettuazione di un servizio pubblico (tabelle di viaggio, itinerari, ecc.), qualora sia esposta all'interno di veicoli, stazioni od infrastrutture per il

trasporto pubblico;

- i. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- l. La pubblicità fonica ascoltabile solo da aree adibite all'uso privato;
- m. Le targhe e simili, relative all'attività esercitata nell'edificio sulle quali sono applicate, purché installate presso l'ingresso e di dimensione inferiore e/o uguale a 0,50 mq.;
- n. Le installazioni dei cartelli di indicazione effettuate dagli Enti proprietari delle strade;
- o. La propaganda elettorale, sia con strutture fisse che da strutture mobili, è disciplinata dalle normative specifiche in materia;
- p. La pubblicità temporanea con veicoli all'uopo predisposti, di cui all'art. 4.2.II.c) del Piano degli impianti, secondo i limiti temporali stabiliti;
- q. Le insegne d'esercizio di dimensioni complessive fino ai 5 mq (L. n 75/2002 art 2/bis comma 5);

Articolo 11

Rimozione e spostamento mezzi pubblicitari

Salvo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 495/1992, l'Amministrazione Comunale, anche prima della scadenza dei termini di validità dell'installazione dell'impianto, ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze di servizio o di viabilità o da cause di forza maggiore (demolizione o costruzione di stabili, ecc.). Il titolare della concessione avrà diritto unicamente al rimborso dell'imposta riferita al periodo non usufruito in dodicesimi.

- 2. Nell'ordinanza viene altresì prevista, in caso di mancato spostamento o rimozione entro il termine prefissato, l'esecuzione d'ufficio a spese dell'utente.
- 3. Quando si tratta di spostamento, l'utente ha diritto a rinunciare alla continuazione della pubblicità ed ottenere il rimborso proporzionale in dodicesimi del tributo corrisposto; in caso contrario, e qualora lo spostamento porti il trasferimento in una località appartenente ad una categoria diversa, si procede al conguaglio tra l'importo pagato e quello dovuto in base alle rispettive tariffe.
- 4. Sia nel caso di spostamento che di rimozione, il titolare dell'autorizzazione non ha diritto a compensi o indennizzi di sorta oltre all'eventuale rimborso di cui al comma precedente.

Art. 12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno provvedendo tempestivamente alla rimozione e/o sostituzione in caso di deterioramento o danneggiamento;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune anche successivamente all'installazione per intervenute e motivate esigenze;
 - d. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
- 2. In ogni mezzo pubblicitario permanente autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, deve essere applicata, in modo visibile, la targhetta riportante gli estremi dell'autorizzazione.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione all'installazione di mezzi temporanei ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il

preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 13 **Modalità per le pubbliche affissioni**

1. I manifesti le locandine ed ogni mezzo murale soggetto alla normativa relativa al servizio delle pubbliche affissioni devono essere affissi esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita, su richiesta del committente.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Se il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestivamente comunicazione anche via e mail al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi dei commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme eventualmente versate entro 90 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione, prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

CAPO III **IMPOSTA COMUNALE PER LA PUBBLICITA'**

Articolo 14 **Procedure per l'installazione degli impianti pubblicitari, affissioni dirette e pubblicità temporanea**

1. L'effettuazione della pubblicità richiedente l'installazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata ai procedimenti autorizzativi da attivare tramite l'ufficio competente.
2. La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione (elaborati grafici, fotografie ecc) necessaria ai fini dell'espletamento dell'istruttoria e, comunque, della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato, se non di proprietà comunale.
3. Le autorizzazioni si intendono comunemente rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
4. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione dei canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicità.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'ufficio preposto alla gestione delle domande dovrà trasmettere l'elenco dei titoli abilitativi al concessionario del servizio o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta, ai fini del controllo per l'applicazione dei tributi relativi.

Articolo 15 **Autorizzazioni**

1. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) Pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione del carburante;
 - b) Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
 - c) Tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai commi precedenti che non richiedano installazione di appositi mezzi.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari temporanei lungo le strade ed aree pubbliche, nonché la pubblicità acustica realizzata al di fuori dei locali chiusi, deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio competente.
3. Per la pubblicità acustica valgono le limitazioni ed i divieti espressamente previsti dall'art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 16

Esposizione standardi pubblicitari in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni locali

E' consentita, senza necessità di richiedere preventiva autorizzazione, l'esposizione di standardi pubblicitari o locandine, lungo le strade di proprietà di questo ente, da parte di associazioni di volontariato e senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale, in occasione di manifestazioni organizzate e autorizzate (sagre, feste paesane e simili) alle seguenti condizioni:

- a) Gli standardi, locandine, intesi come elementi bidimensionali, con una sola o entrambe le facce finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, potranno essere luminosi per luce indiretta (riflessa) e non per luce propria;
- b) Gli standardi o locandine dovranno essere collocati nel pieno rispetto della normativa in materia di pubblicità e circolazione stradale, in particolare dell'art. 23 del D.Lgs 285/92 e degli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 del D.P.R. 495/1992;
- c) Tutti gli strumenti pubblicitari dovranno essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi; le strutture e i materiali utilizzati per l'esposizione pubblicitaria dovranno essere interamente rimossi. In nessun caso è consentito utilizzare materiali che possano in qualsiasi modo danneggiare le strutture della strada o degli alberi.
- d) Il periodo massimo consentito per l'esposizione pubblicitaria di cui al presente articolo è stabilito in 15 giorni;
- e) Prima dell'esposizione dovrà essere corrisposta la relativa imposta sulla pubblicità e trasmessa al Comune copia della ricevuta di pagamento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per esposizione di mezzi pubblicitari in materia di propaganda elettorale, referendaria e simili.

Articolo 17

Limitazioni e divieti

1. Qualsiasi forma di pubblicità dovrà rispettare le norme urbanistico-edilizie vigenti nonché le norme contenute nel Regolamento edilizio.
2. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole o di edifici di culto.
3. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.
4. La pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari è

consentita quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di opportunità per motivi inerenti il servizio di rimozione dei rifiuti.

5. E' vietato depositare o lasciare volantini, dépliant, manifesti, opuscoli altro materiale pubblicitario e/o informativo, sotto le porte di accesso, sui cancelli, sulle recinzioni e simili delle abitazioni private, delle attività economiche e dei locali pubblici o aperti al pubblico. La distribuzione dei suddetti materiali pubblicitari o informativi potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o contenitori allo scopo predisposti dal destinatario o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici/aperti al pubblico o attività economiche

Articolo 18

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i titoli abilitativi, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualunque momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 19

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune nonché le varie forme di pubblicità esposte senza i prescritti titoli abilitativi, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dai relativi regolamenti, per forma contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione. Similmente è abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Sono, altresì, abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
3. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi dovranno essere immediatamente rimosse. Il Comune dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, intimando di provvedere alla rimozione della pubblicità e al ripristino dei luoghi entro il termine stabilito nell'avviso stesso. In caso di inottemperanza entro il termine stabilito, il Comune o il concessionario provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti nell'interesse dei quali la pubblicità o l'affissione era effettuata le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato con raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il rimborso non venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso il Comune procede al recupero coattivo addebitando ogni spesa di riscossione al soggetto di cui sopra.
4. Contestualmente alla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 25 del presente Regolamento e il Comune o il concessionario del servizio, provvedono all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni e se dovuti, degli interessi.

Articolo 20

Rimozione del materiale pubblicitario.

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto

unicamente al rimborso della quota d'imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data indicata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della forma del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento. La rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

Articolo 21

Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità, l'interessato è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dall'Ente. La dichiarazione deve contenere, oltre ai dati personali del richiedente (cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o sede) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Articolo 22

Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Oltre ai casi indicati nell'art. 17 del D. Lgs. 507/1993, recepiti all'art. 10 del presente regolamento, sono esenti dall'imposta sulla pubblicità, a condizione che il mezzo pubblicitario non contenga forme di sponsorizzazione le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS nell'ambito di attività svolta nell'interesse di enti pubblici, in conformità all'art. 21 del D. Lgs 460/1997.

3. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 507/93 La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

4. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità permanente e temporanea sono deliberate entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno ed entrano in vigore dal primo gennaio del medesimo anno per la pubblicità permanente ed il giorno successivo alla deliberazione per la pubblicità temporanea;

5. Qualora le tariffe non vengano modificate entro il termine di cui al comma 4, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 23

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroga, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 0,49 euro o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 L.296 del 27 dicembre 2006, non si fa luogo al versamento dell'imposta o del tributo qualora l'importo da versare non superi l'importo di 2,00 euro.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

2. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti o senza il pagamento dei diritti, dovrà essere rimosso o coperto con spese a carico del soggetto nell'interesse del quale è stata effettuata l'affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni alla legge, sia penali, che civili, che tributarie, vigenti in materia.

Articolo 25

Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura stabilita dalle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno ed entrano in vigore dal giorno successivo alla deliberazione e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 26

Esenzioni e Riduzioni dal pagamento del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n .507/93 :

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Oltre ai casi indicati nell'art. 21 del D. L.gs. 507/1993 sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, a condizione che il mezzo pubblicitario non contenga forme di sponsorizzazione le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS nell'ambito di attività svolta nell'interesse di enti pubblici, in conformità all'art. 21 del D. Lgs 460/1997;

3. I manifesti mortuari, la cui affissione venga effettuata in proprio dalle Confraternite di Misericordia o da altre imprese di onoranze funebri, senza l'intervento del personale del servizio di Pubbliche Affissioni, sono esenti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni, nell'ambito dello spazio riservato del 10% degli spazi totali, ai sensi dell'art. 20.2 del D. Lgs n. 507/93.

4. Ai sensi degli artt. 20 e 20. 2 del D. Lgs 507/93 La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 27

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente Regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, dalla legge 24 dicembre 1981 n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 206,00 a € 1.549,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. In caso di installazione di mezzi pubblicitari, insegne e affissioni abusive si applicano le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi, quelle tributarie e, qualora l'installazione preveda opere edili, le sanzioni urbanistico-edilizie.

5. I proventi delle sole sanzioni amministrative, da chiunque accertate, dovuti al Comune sono destinati al potenziamento e miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente capo al Comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche.

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno d'imposta 2016 il termine di versamento di cui all'art. 21 comma 1 del presente Regolamento è spostato al 30/06/2016.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2016.

ALLEGATO A**COMUNE DI FIRENZUOLA (FI)
Diritti Pubblicità (D.L. n. 507 del 15/11/1993)****TABELLA 1 (art. 12 D.L. n. 507 del 15/11/1993 e art. 7 c.7) Pubblicità ordinaria**

SUPERFICIE	ORDINARIA		LUMINOSA/ILLUMINATA	
	€/mq annua	€/mq mensile	€/mq annua	€/mq mensile
fino a 5,5 mq	11,36	1,136	22,72	2,272
fino a 8,5 mq	17,04	1,704	34,08	3,408
oltre 8,5 mq	22,72	2,272	45,44	4,544

NOTE:

1- importo annui a mq.

2- per periodi non superiori a tre mesi gli importi sono pari a 1/10 della tariffa sopra indicata per ogni mese o frazione

TABELLA 2 (art. 13 c. 1 D.L. n. 507 del 15/11/1993) Pubblicità effettuata con veicoli in genere per conto proprio o altrui

SUPERFICIE	ordinaria	Luminosa/illuminata
	€/mq annua	€/mq annua
interna	11,36	22,72
Esterna fino a 5,5 mq.	11,36	22,72
Esterna fino a 8,5 mq	17,04	34,08
Esterna oltre a 8,5 mq.	22,72	45,44

NOTE:

1- importo annui a mq.

TABELLA 3 (art. 13 c. 3 lett. a) b) c) D.L. n. 507 del 15/11/1993) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa

PORTATA VEICOLO	ORDINARIA		LUMINOSA/ILLUMINATA	
	€ annua	Rimorchio	€ annua	Rimorchio
a) fino a 3.000 kg	49,58	99,16	99,16	198,32
b) oltre 3.000 kg	74,37	148,74	148,74	297,48
c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle lettere a) e b)	24,79	49,58	49,58	99,16

NOTE:

1- importo annui

2- per veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata

ALLEGATO A**TABELLA 4 (art. 14 c. 1,2,3 D.L. n. 507 del 15/11/1993) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi**

SUPERFICIE	Conto proprio		Conto Terzi	
	€/mq annua	€/mq mensile	€/mq annua	€/mq mensile
Tariffa unica a mq.	16,52	1,65	33,05	3,31

NOTE:

1- importo annui a mq.

2- per periodi non superiori a tre mesi gli importi sono pari a 1/10 della tariffa sopra indicata per ogni mese o frazione

3- per le pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta ridotta del 50% (art. 14 c.3)

TABELLA 5 (art. 14 c. 4,5 D.L. n. 507 del 15/11/1993) Pubblicità effettuata con proiezioni

	€/giornaliera	Oltre 30° giorno
Tariffa unica	2,06	1,03

NOTE:

1- importo giornaliero.

2- se la durata è superiore a 30 giorni, dopo tale periodo la tariffa è ridotta del 50%

TABELLA 6 (art. 15 D.L. n. 507 del 15/11/1993) Pubblicità effettuata con striscioni o mezzi simili che attraversano strade o piazze

	€/mq. 15 gg.
Tariffa unica	11,36

NOTE:

1- importo a mq. per periodi di 15 giorni o frazione.

TABELLA 7 (art. 15 c. 2 D.L. n. 507 del 15/11/1993) Pubblicità effettuata con aeromobili

	€/giornaliero
Tariffa unica	49,58

NOTE:

1- importo giornaliero o frazione.

ALLEGATO A

TABELLA 8 (art. 15 c. 3 D.L. n. 507 del 15/11/1993) Pubblicità effettuata con palloni frenati

	€/giornaliero
Tariffa unica	24,79

NOTE:

1- importo giornaliero o frazione.

TABELLA 9 (art. 15 c. 4 D.L. n. 507 del 15/11/1993) Pubblicità effettuata con distribuzione di materiale pubblicitario o con persone circolanti con cartelli e simili

	€/giornaliero
Tariffa unica	2,06

NOTE:


1- importo giornaliero o frazione per ciascuna persona impiegata indipendentemente dal materiale distribuito.

TABELLA 10 (art. 15 c. 5 D.L. n. 507 del 15/11/1993) Pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori

	€/giornaliero
Tariffa unica	6,2

NOTE:

1- importo giornaliero o frazione per ciascuna punto di diffusione.



COMUNE DI FIRENZUOLA (FI)

Diritti pubbliche affissioni (art. 19 D.L. n. 507 del 15/11/1993)

TABELLA UNICA.

Fogli dimensione cm 70 x 100	€/foglio	< 50 fogli
per i primi 10 giorni	1,03	1,55
per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione	0,30	0,45

NOTE:

1 la misura del diritto è per ciascun foglio fino a cm. 70 X 100, pari a 0.7 mq.

2 per ogni commissione inferiore a n. 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

3 per i **manifesti** costituiti da otto a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50% per ciascun foglio

4. per i **manifesti** costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100% per ciascun foglio

Manifesti:

fino a 70 x 100 = 1 foglio


fino a 100 x 140 = 2 fogli

fino a 100 x 210 = 3 fogli

fino a 140 x 200 = 4 fogli

fino a 200 x 280 = 5 fogli

fino a 600 x 280 = 6 fogli



Comune di Firenzuola (Fi)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione del

INDICE

CAPO I

CRITERI GENERALI

PARTE I - PUBBLICITA' ESTERNA

Cartelli

Striscioni, locandine e stendardi

Segno orizzontale reclamistico

Pannelli luminosi

Impianto di pubblicità o propaganda

PARTE II - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Superficie complessiva - Ripartizione

Tipologie di impianti per le pubbliche affissioni

Localizzazione sul territorio comunale degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

CRITERI GENERALI

- La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Firenzuola in conformità al presente piano degli impianti pubblicitari adottato in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs 507/93, del Codice della Strada, del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, del regolamento edilizio.
- Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima determina i criteri per l'installazione e la localizzazione dei mezzi di pubblicità. La seconda definisce le localizzazioni e superfici nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

PARTE I - PUBBLICITA' ESTERNA

- Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita l'installazione nel territorio comunale.
- Ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
 - 1 - Centri Abitati così come definiti dal Regolamento Urbanistico;
 - 2 - Centri Storici così come definiti dal Regolamento Urbanistico
 - 3 - Fuori dei Centri Abitati
- Le tipologie dei mezzi pubblicitari sono stabilite dal regolamento comunale sulla pubblicità e dall'art. 47 DPR 495/92 (Regolamento attuazione Codice della Strada)
- L'installazione di insegne, così come definite all'art. 47 DPR 495/92 dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel regolamento sulla pubblicità e nel Regolamento edilizio.

CARTELLI

- Per la collocazione di cartelli, così come definiti dall'art. 47 DPR 495/92, all'interno dei centri abitati si osservano le disposizioni del regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità. L'installazione permanente di mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di impianti sportivi pubblici, edifici, recinzioni, aree pubbliche all'interno del centro abitato deve essere autorizzata ai sensi del regolamento comunale. E' vietata ogni forma di pubblicità su tutti gli edifici di carattere storico o sottoposti a vincolo artistico.
- L'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente paragrafo è vietata all'interno dei centri storici.

STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI.

- Nei centri abitati l'installazione in via temporanea di striscioni, festoni e bandierine, stendardi, così come definiti dal DPR 495/92, che attraversino strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata con le modalità stabilite dal regolamento comunale sulla pubblicità, insegne d'esercizio e pubbliche affissioni. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio di tali mezzi pubblicitari agli edifici o monumenti di carattere storico o sottoposti a vincolo artistico, salvo che abbiano per oggetto manifestazioni politico-istituzionali oppure esposizioni o eventi patrocinati dal comune che si tengano negli edifici in questione.
- Nei centri storici l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente paragrafo può essere autorizzata nel caso abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni od avvenimenti che si tengano negli abitati di cui i centri storici fanno parte.
- E' consentito in tutto il territorio comunale il collocamento delle locandine all'interno dei negozi, dei pubblici esercizi e di ogni altro luogo aperto al pubblico e sulle vetrine ed i prospetti esterni degli stessi, fermi restando gli obblighi in materia di pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

- L'effettuazione di pubblicità mediante segno orizzontale reclamistico, così come definito dal DPR 495/92, è consentita in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.
- La realizzazione di segni orizzontali reclamistici sulla superficie stradale è consentita solo tramite pellicole adesive. E' vietato l'uso di vernici o materiali che non consentano l'immediata rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno alle pavimentazioni.

PANNELLI LUMINOSI

- Si definisce pubblicità effettuata tramite pannelli luminosi quella effettuata con pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio, o la visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, anche con diffusione di più messaggi pubblicitari.
- All'interno dei centri storici l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente paragrafo non è consentita, fatta eccezione per le installazioni rese obbligatorie da norme di legge e quelle installate dall'Amministrazione comunale per fini informativi e istituzionali.
- Per l'apposizione di pannelli luminosi lungo le strade comunali fuori dai centri abitati si osservano le disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento attuativo.

IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

- Nei centri abitati l'installazione in via temporanea o permanente dei impianti di pubblicità o propaganda così come definiti dal DPR 495/92 è consentita, con l'esclusione degli edifici di carattere storico o sottoposti a vincolo artistico.
- Nei centri storici l'installazione di tale tipo di mezzo pubblicitario è vietata, salvo si tratti di pubblicità temporanea per manifestazioni politico-istituzionali, esposizioni o eventi patrocinati dal comune che si svolgano all'interno del centro storico in questione o nelle sue immediate adiacenze.

PARTE II - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

SUPERFICIE COMPLESSIVA - RIPARTIZIONE

Il piano individua la collocazione sul territorio comunale degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

A norma del regolamento la superficie complessiva degli impianti non deve essere inferiore a 12 mq per ogni mille abitanti.

Il regolamento stabilisce inoltre la seguente ripartizione della superficie degli impianti:

30% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno.

70% affissioni di natura commerciale

Ai sensi dell'art. 20.2 del D. Lgs 507/93 il 10% della superficie totale destinata alle pubbliche affissioni è riservata alle affissioni dei soggetti di cui all'art.20 del D. Lgs 507/93 in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.

TIPOLOGIE DI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni comprende le seguenti tipologie:

- 1) Tabelloni ed altre strutture mono-bifacciali in materiale idoneo all'affissione di manifesti;
- 2) Superfici adeguatamente predisposte e delimitate ricavate da muri di recinzione, sostegno o da strutture appositamente realizzate per questo servizio;
- 3) Porters per l'affissione di manifesti appositamente predisposti su pareti di edifici;
- 4) Altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio.

Gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati utilizzabili dall'affissione.

Gli impianti devono essere collocati rispettando le limitazioni ed i divieti stabiliti dal regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni, il regolamento per il decoro urbano, il Codice della Strada.

LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI TERRITORIO DEL COMUNE DI FIRENZUOLA

(vedi ALLEGATO **A**)

NOTE

REGOLAMENTO EDILIZIO C.C. N. 38 DEL 15/06/2015

ART. 74.

APPOSIZIONE DI CARTELLONI, INSEGNE, MOSTRE, VETRINE

1.

Le insegne, mostre, vetrine ecc., quando non vietate dal Regolamento Urbanistico, non debbono in alcun modo alterare o coprire gli elementi architettonici degli edifici, da valutare in sede progettuale e non devono recare disturbo alla viabilità o nuocere al decoro dell'ambiente.

2.


Gli aggetti delle insegne, mostre, decori ecc., salvo le insegne a forma di bandiera, non debbono oltrepassare cm. 12 dall'allineamento del fabbricato rispetto allo spazio pubblico.

3.

L'autorità comunale competente, su conforme parere della Commissione Edilizia, ordina la rimozione di insegne, cartelli pubblicitari, elementi di illuminazione ecc. quando questi rechino pregiudizio all'estetica degli edifici e dei luoghi, ovvero autorizza deroghe nel caso di mostre di singolare valore ed importanza artistica, sempreché compatibili con la larghezza delle strade e dei marciapiedi.

REGOLAMENTO URBANISTICO C.C. N. 14 DEL 20/03/2006

Le schede attuative UTOE sul sito del Comune- Regolamenti- Regolamento urbanistico indicano con colore grigio i centri storici(edificato a carattere storicizzato omogenea A) nelle varie schede e delimitano con riga arancione i centri abitati.



**allegato 1 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LORO RIPARTIZIONE
ART. 3 DLgs. 507 del 15/11/1993 e ART. 2 REGOLAMENTO COMUNALE**

**AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE - 30% degli impianti
AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE - 60% degli impianti
AFFISSIONI DESTINATE A SOGGETTI PRIVATI ESENTI DAL PAGAMENTO - 10% degli impianti.**

CAPOLUOGO

Quantità	Tipologia	Dimensioni	Note	Stato attuale	Superficie in mq.	Totale	Frazioni	Capoluogo
1	Tab.	140 x 200	ultima a sinistra	ATTIVO	2,80			
2	Tab.	140 x 200	le ultime a destra	ATTIVO	5,60			
3	Stend.	200 x 140	entrambi i lati	ATTIVO	5,60			
4	Tab.	200 x 140	entrambi i lati	ATTIVO	5,60			
5	Stend.	200 x 140	le ultime a destra	ATTIVO	5,60			
6	Tab.	140 x 200	le torze a destra	ATTIVO	2,80			
7	Stend.	200 x 140	il lato fronte strada	ATTIVO	2,80			
8	Tab.	140 x 200	ultimo a destra	ATTIVO	5,60			
9	Tab.	140 x 200	le ultime a sinistra	ATTIVO	8,40			
10	Stend.	200 x 140	entrambi i lati	ATTIVO	11,20			
11	Stend.	200 x 140	entrambi i lati	ATTIVO	5,60			
12	Tab.	200 x 140	le ultime a sinistra	ATTIVO	8,40			
					70,00			70

FRAZIONI

Quantità	Tipologia	Dimensioni	Note	Stato attuale	Superficie in mq.	Totale	Frazioni	Capoluogo
13	Tab.	140 x 100	quella a sinistra	ATTIVO	1,40			
14	Tab.	140 x 200	quella a sinistra	ATTIVO	2,80			
15	Tab.	140 x 120	quella a sinistra	ATTIVO	2,80			
16	Tab.	200 x 140	quella a sinistra	ATTIVO	2,80			
17	Stend.	140 x 200	il lato fronte strada	ATTIVO	2,80			
18	Tab.	140 x 100	quella a destra	ATTIVO	1,40			
19	Tab.	140 x 200	quella a destra	ATTIVO	2,80			
20	Tab.	140 x 100	quella a destra	ATTIVO	1,40			
21	Tab.	140 x 200	quella a destra	ATTIVO	2,80			
22	Tab.	140 x 200	quella a destra	ATTIVO	2,80			
23	Tab.	140 x 200	quella a destra	ATTIVO	2,80			
24	Tab.	140 x 100	quella a destra	ATTIVO	1,40			
25	Tab.	140 x 200	quella a destra	ATTIVO	2,80			
26	Stend.	200 x 140	entrambi i lati	ATTIVO	5,60			
27	Stend.	200 x 140	il lato fronte strada	ATTIVO	2,80			
28	Stend.	200 x 140	entrambi i lati	ATTIVO	5,60			
29	Stend.	200 x 140	il lato fronte strada	ATTIVO	2,80			
					47,60	117,6	47,6	70

